



Caccia, G.M.A., *Minori e reato: il ruolo dei servizi della giustizia minorile*, in «Cittadini in crescita», nuova serie, unico 2015, p. 82-85.

L'articolo ripercorre la nascita e l'evoluzione del sistema dei servizi della giustizia minorile in Italia. L'istituzione dei tribunali per i minorenni con competenza amministrativa, civile e penale si ha con la L. 1404 del 1934 e, successivamente, con la L. 1085 del 1962 è nato il servizio sociale per minorenni. Con questi provvedimenti si avvia un mutamento culturale che, spiega l'autrice, «modifica l'ottica dell'intervento che diventa non più centrato sulla rieducazione, bensì viene preso in considerazione il bisogno del minore e si accentua la necessità di avvalersi di figure specialistiche». Nel 1988, con il DPR n. 448, si ha un nuovo intervento in materia di processo penale minorile grazie al quale il minore passa dall'essere oggetto di protezione e tutela a soggetto titolare di diritti. In materia civile, negli anni Novanta, si ricordano importanti provvedimenti che hanno restituito all'Ufficio sociale per i minorenni alcune competenze, come la L. 64/1994, la L. 66/1966, il DM 138/2005, la Convenzione di Lanzarote del 2007 del Consiglio d'Europa ratificata in Italia con la L. 172/2012. La competenza nazionale in materia è in capo al Dipartimento della giustizia minorile, mentre a livello regionale vi è il Centro per la giustizia minorile da cui dipendono i vari servizi minorili della giustizia. Questi ultimi concorrono all'attuazione di misure come l'accompagnamento a seguito di flagranza, le prescrizioni, la permanenza in casa, il collocamento in comunità e la custodia cautelare. Gli utenti che, a seguito delle riforme, entrano in contatto con questi servizi hanno un'età compresa tra i 14 e i 25 anni. Riguardo al ruolo dell'Ufficio di servizio sociale per i minorenni, si specifica che esso ha, riguardo all'Autorità giudiziaria, una relazione di tipo funzionale e non gerarchica e che opera applicando quelli che sono i principi, i metodi e le tecniche del servizio sociale professionale, attraverso «un approccio interdisciplinare in contesti interistituzionali e multiprofessionali».

Sulla questione della concessione della messa alla prova del minore va ricordato che, perché possa essere concessa dal giudice, devono essere accertati due presupposti: la prova della colpevolezza in ordine al fatto e un'attenta gestione dei casi. Il minore, per un certo lasso di tempo, che varia dai sei mesi fino a un anno e oltre, deve seguire un progetto educativo elaborato insieme al servizio sociale, che deve necessariamente avere alcune caratteristiche: consensualità, adeguatezza, fattibilità e flessibilità. È evidente come la giustizia minorile sia chiamata a gestire profondi cambiamenti della nostra società da un punto di vista sociale, economico e culturale e, inoltre, l'autrice afferma che, «accompagnare la crescita e il reinserimento sociale di soggetti minorenni impone alla società adulta di interrogarsi e capire culturalmente come costruisce la sua scala di priorità rispetto a obiettivi di giustizia, di progresso, di pace, di uguaglianza sociale».